

(N. 2007)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1951

Istituzione dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo

ONOREVOLI SENATORI. — La difesa del suolo, intesa nel senso di evitare il depauperamento di fertilità per le erosioni idrometriche, è uno dei problemi più importanti che si impone alla sperimentazione agraria, data la predominanza in Italia dei terreni collinari ed acclivi congiuntamente alle condizioni climatiche dell'ambiente mediterraneo.

Il problema in parola non può che essere affrontato integralmente avendo riguardo allo studio dei diversi terreni specialmente dal punto di vista fisico, chimico e biologico e della natura e genesi dei fenomeni che in esso si producono e traendo da tale studio e sperimentando i mezzi tecnici più idonei per la sistemazione e protezione del terreno dalla erosione provocata dagli agenti atmosferici.

Per soddisfare organicamente a tali compiti, per i quali in altre Nazioni funzionano speciali servizi statali, si rende necessaria la creazione di un apposito Istituto, dato

che gli Istituti di sperimentazione agraria attualmente esistenti hanno il compito per quanto si attiene al terreno di studiarlo da un punto di vista delle sue proprietà attuali e non in funzione dell'applicazione di sistemazioni ed altri metodi atti alla conservazione e difesa del suolo stesso.

Con l'unito disegno di legge si provvede alla creazione di un apposito Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo.

Con l'articolo 1 se ne stabilisce la sede in Firenze sia per dare all'Istituto, che ha carattere nazionale, ubicazione centrale rispetto al territorio italiano, sia perchè nella regione toscana la predominanza dei terreni collinari, la variabilità della loro natura e l'antica tradizione e pratica delle sistemazioni collinari rendono tale sede specialmente adatta. Con lo stesso articolo si definiscono i compiti dello Istituto di cui avanti si è fatto cenno e prevedendo altresì l'attività applicativa a mezzo

dell'assistenza tecnica, della propaganda e dell'impianto di aree dimostrative nell'interesse pratico dell'agricoltura.

Con l'articolo 2 si provvede a definire la figura giuridica dell'Ente comprendendolo tra gli Istituti di sperimentazione agraria previsti dal regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

Nessun nuovo onere è richiesto al bilancio statale in dipendenza dell'impianto e del funzionamento dell'Istituto, provvedendosi:

a) per l'impianto con fondi appositamente accantonati sul fondo lire U.N.R.R.A nella misura di lire 150.000.000 di cui 53 mi-

lioni per la istituzione di aree dimostrative e per rilevamenti pedo-climatici;

b) per il funzionamento con i mezzi previsti dall'articolo 34 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489 attingendo il contributo statale dei fondi ordinari stanziati per la sperimentazione agraria nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) per il personale nei modi previsti dal menzionato decreto n. 489 senza richiedere allo scopo aumenti degli organici previsti dalle tabelle allegate al decreto stesso e modificate dal decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito con sede in Firenze l'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo.

L'Istituto ha lo scopo di provvedere allo studio del suolo dal punto di vista fisico, chimico e biologico onde trarne gli elementi tecnici ed economici per la difesa attiva del suolo stesso ai fini dell'incremento della produzione agraria nazionale.

Nel quadro delle attività indirizzate alla difesa del suolo, potranno altresì essere assegnati all'Istituto compiti direttivi inerenti alla assistenza tecnica, alla propaganda, allo impianto di aree dimostrative, ai rilevamenti pedo-climatici delle varie regioni e zone del territorio nazionale.

Art. 2.

L'Ente di cui al precedente articolo 1 è Istituto di sperimentazione agraria ai sensi del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, dalle cui norme è regolato ed è aggiunto alla Tabella n. 2, allegata al decreto medesimo.